

Delibera C.C. n. 28 del 12/8/2014

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) – Approvazione aliquote 2014 – Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con la precedente delibera è stato approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo.

Quale atto consequenziale, occorre ora determinare le relative aliquote e tariffe.

Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle aliquote della **componente TASI**.

Si riassume quanto contenuto nella relazione redatta dal Responsabile del Servizio Tributi:

-Il Tributo su Servizi Indivisibili (TASI), previsto dalla citata L. 147/2013, e successive modifiche introdotte con D.L. 06/03/2014 n. 16 conv. dalla L. 68/2014 e con D.L. 09/06/2014 n. 88:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi della disciplina IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
- è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal possessore o titolare del diritto reale sull'immobile, la percentuale di tributo a carico dell'occupante può essere determinata tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. Possessore ed occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

- L'aliquota base; stabilita all'art. 1, comma 676 della L. 147/2013 in misura dell'**1 per mille**, può essere ridotta dal Comune sino all'azzeramento, oppure aumentata sino ad un massimo del **2,5 per mille**, a condizione che la somma dell'aliquota e dell'aliquota IMU

non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie della disciplina IMU, ovvero il **10,6** per mille.

- Il limite può essere superato, solo per l'anno 2014, di un ulteriore **0,8 per mille**, a condizione che siano finanziate detrazioni, o altre misure agevolative sull'abitazione principale e sulle unità immobiliari ad esse equiparate, volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012.

Quest'ultima norma, introdotta dal D.L. 16/2014, non reintroduce una detrazione equivalente a quella già in vigore per l'IMU sull'abitazione principale, ma ne incentiva l'applicazione da parte dei Comuni attraverso l'assegnazione di un fondo aggiuntivo al Fondo di Solidarietà Comunale, per il solo anno 2014. E' certo che tale assegnazione è del tutto insufficiente ad assicurare l'esclusione dal pagamento dei soggetti già esclusi in regime IMU, ossia i possessori di abitazione principale con rendita contenuta per i quali, applicando la detrazione di € 200, l'imposta risultava pari a zero.

- Per i fabbricati rurali strumentali, già esenti IMU, l'aliquota non può superare **l'1 per mille**.

- E' possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché alla tipologia e destinazione degli immobili.

- Il versamento della TASI può essere effettuato unicamente mediante F24 e bollettino di CCP appositamente predisposto, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale.

- Per la determinazione delle aliquote TASI occorre riportarci a quanto dettato dalla norma istitutiva del tributo, che dispone che il gettito TASI sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili, individuati con l'approvazione del Regolamento Comunale

- Per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune.

- Nell'anno 2013 il finanziamento dei servizi indivisibili dell'ente era connesso alla tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

- Infatti, il tributo TARES si componeva sostanzialmente di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e di una quota a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.).

- La quota a copertura dei servizi era costituita da una "maggiorazione" di 30 centesimi al mq. che tuttavia, per l'anno 2013, era stata riservata allo Stato.

-Ora, a partire dall'anno 2014, la copertura dei costi per l'erogazione dei suddetti servizi é assicurata dalla TASI, altra componente della I.U.C.

- La determinazione delle aliquote TASI non può tuttavia non tener conto del regime di tassazione IMU, che ha previsto, a partire dal 2013, l'esenzione totale dell'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le abitazioni appartenenti alle categorie catastali

A/1 A/8 e A/9), dei fabbricati agricoli strumentali, nonché dei cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 N. 228 (Legge di stabilità 2013), era stato istituito il Fondo di solidarietà Comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni, oltreché di risorse stanziare con il bilancio statale.

Per l’anno 2013 il mancato gettito di imposta derivante dall’esenzione dell’abitazione principale era garantito da un trasferimento compensativo da parte dello Stato, trasferimento non più previsto a partire dal 2014.

Il nuovo tributo TASI è quindi destinato a sostituire il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale , oltre che la maggiorazione prevista sulla TARES.

Alla luce di tutto ciò la Giunta Municipale, unitamente all’ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2014, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime di gettito IMU 2014 predisposte dall’ufficio tributi mantenendo invariate le aliquote 2013 e tenuto conto del nuovo assetto normativo IMU, i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC., nonché l’ammontare dei trasferimenti statali, quantificando infine in **€ 92.968** le risorse che occorre recuperare ed iscrivere a bilancio, onde salvaguardarne gli equilibri, fatte salve le altre modalità di finanziamento del bilancio stesso.

Vista l’elencazione dei servizi indivisibili a parziale copertura dei quali la TASI è destinata, contenuta nel Regolamento Comunale precedentemente approvato e dei relativi costi di cui all’ultimo Conto Consuntivo approvato, e che si possono così riassumere:

SERVIZIOo	COSTI TOTALI
Illuminazione pubblica	€ 65.000,00
Manutenzione strade e piazze (viabilità),	€ 24.851,00
Manutenzione strade e piazze (segnaletica)	€ 6.200,00
Manutenzione verde pubblico	€ 3.000,00
Sgombero neve	€ 10.000,00
Servizi di polizia locale	
Servizio protezione civile	
TOTALE	€ 109.054,00

Viste le stime di gettito TASI predisposte dall’ufficio Tributi applicando le diverse aliquote possibili;

Tenuto conto della necessità di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, e nel contempo di non gravare ulteriormente il carico fiscale dei cittadini ed in particolare delle attività produttive

Ritenuto opportuno deliberare l’applicazione del tributo TASI solo alle categorie di immobili esonerate dall’imposta IMU, in modo da mantenere sulle altre categorie un’unica imposizione fiscale di natura patrimoniale.

Accertato tuttavia che, per finanziare la somma di € 92.968 necessaria a garantire l'equilibrio di bilancio, ed applicando la TASI alle sole categorie di immobili esenti IMU, si dovrebbe deliberare nella misura massima del 2,5 per mille l'aliquota prevista per le abitazioni principali.

Ritenuto più opportuno contenere l'aliquota TASI sull'abitazione principale e reperire la restante parte delle risorse necessarie mediante l'incremento dell'aliquota IMU sui terreni agricoli

Tutto ciò premesso,

- si propone di **azzerare l'aliquota base dell'1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli immobili che comunque costituiscono già presupposto impositivo dell'IMU, nonché per i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011)** e prevedere invece:

l'aliquota del 2,00 per mille per tutti gli immobili non soggetti ad IMU, (come elencati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.mi.) ad eccezione dei "beni merce" e precisamente:

- l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.

l'aliquota del 1,00 per mille per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014 era stato prorogato al 28 febbraio 2014 e successivamente, con D.M. 13 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/4/2014 con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 56 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismo.gov.it;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente TASI, approvato in data odierna;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

omissis

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di ridurre fino all'azzeramento l'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2003 art. 1 comma 676, per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina, per l'anno 2014:

l' aliquota TASI del 2 per mille per:

- l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica

l'aliquota TASI del 1,00 per mille per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

- 3) Di dare atto che le aliquote deliberate hanno effetto dal 1.1.2014;
- 4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;
- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.